

I – MISURE SPECIFICHE

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, GESTIONE PRIVATISTICA DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE EX ART.5 COMMA 2 DEL DLGS 165/2001, GESTIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI

L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Tutte le operazioni selettive e di sviluppo professionale, nonché tutte le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali, anche di natura legale ex art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed ex dlgs 163/2006, per i servizi tecnici e legali, debbono essere gestite collegialmente. Ai componenti della commissione ed al segretario verbalizzante si applica il principio della rotazione, ad eccezione del presidente.

L'ambito del rischio incarichi riguarda tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura, ingegneria e collaudo nonché le varie convenzioni per il presidio dei servizi di competenza, nonché gli incarichi ai legali per la resistenza in giudizio, gli incarichi di consulenza, di collaborazione e professionali a qualsiasi titolo. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito riguardano in modo particolare il potenziale mancato rispetto del criterio della rotazione e una sovrastima dei costi preventivati, nonché il mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. In tale ambito il rischio è da ritenersi alto in applicazione della metodologia di cui all'allegato

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Nell'ambito del conferimento degli incarichi di cui all'art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001 ed in applicazione del dlgs 163/2006, a prescindere dalla professionalità in oggetto, alle procedure selettive di evidenza pubblica deve essere data massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti, anche in ottemperanza di quanto sancito dal dlgs 33/2013.

- Il termine per la presentazione delle domande non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Durata della misura: PERMANENTE.
- Dichiarazioni di inesistenza e verifiche a campione delle cause di incompatibilità per la partecipazione alle relative commissioni. Durata della misura PERMANENTE.
- Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: PERMANENTE.
- Motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne per il conferimento degli incarichi da esplicitare nell'atto che dà avvio alla procedura della contrattazione per il conferimento dell'incarico. Durata della misura PERMANENTE.
- Nell'atto di affidamento dell'incarico occorre dare atto della verifica di congruità dell'eventuale preventivo presentato dal professionista. Durata della misura PERMANENTE.
- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio. Durata della misura PERMANENTE.
- Verifica del rispetto del codice di comportamento anche da parte degli incaricati e degli appaltatori esterni. Durata della misura PERMANENTE.
- Dichiarazione da parte dell'incaricato e verifiche a campione della insussistenza del conflitto di interessi e dell'assenza di situazioni di cui all'art. 53 c.16 bis del dlgs 165/2001. Durata della misura PERMANENTE.

- Collegamento con il sistema dei controlli interni. Implementazione del controllo di regolarità amministrativa in via successiva tramite verifiche a campione sugli atti di affidamento. Durata della misura PERMANENTE.
- Pubblicità di tutti gli incarichi. Durata della misura PERMANENTE.

LA GESTIONE L'ORGANIZZAZIONE L'ACQUISIZIONE E LE PROGRESSIONI DEL PERSONALE

L'ambito del rischio nella fattispecie riguarda le procedure per la nomina delle commissioni di concorso e gli atti di ammissione, nonché lo svolgimento e la valutazione delle prove di concorso e/o selettive e le procedure assuntive per mobilità e tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In tali ambiti i comportamenti che possono determinare l'illecito sono tali perché si constata una elevata discrezionalità nei procedimenti di nomina e di specifica valutazione dei requisiti. In tali ambiti risulta anche significativo il rischio della alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria. In tale ambito il rischio deve ritenersi Medio.

In tale ambito deve considerarsi tutta l'attività di gestione del personale con le prerogative del privato datore di lavoro, come la gestione degli atti di microrganizzazione, la gestione delle assenze e dei permessi, la gestione dei procedimenti disciplinari e la gestione del salario accessorio. In tali ambiti il rischio deve considerarsi di livello alto

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- Adozione (dichiarazioni e verifiche a campione) delle misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. Durata della misura PERMANENTE.
- Attività di revisione del proprio codice di comportamento al fine di renderlo massimamente aderente rispetto alle esigenze dell'Ente. Nei termini previsti dal PTPC.
- Dichiarazioni e verifiche a campione per i componenti di commissioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità. Durata della misura PERMANENTE.
- Formazione di tutto il personale con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree a maggiore rischio. Durata della misura PERMANENTE.
- Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto firmatario dell'atto finale: Durata della misura PERMANENTE.
- Verifiche sul rispetto del codice di comportamento. Durata della misura: PERMANENTE.
- Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Durata della misura PERMANENTE.

AREA CONTRATTI PUBBLICI

FASI AMMINISTRATIVE, RISCHI CONNESSI E MISURE GENERALI

La determinazione a contrarre, adeguatamente motivata, precede qualunque affidamento di lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dalle Linee guida ANAC per gli affidamenti regolati dall'art. 36 del codice dei contratti pubblici.

La pubblicazione degli atti di gara deve essere preceduta da specifica determinazione di approvazione degli atti medesimi:

- per i lavori pubblici, l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati;
- per le forniture ed i servizi, l'approvazione, laddove ricorra, del progetto..

Acquisito il codice CIG, esso deve essere espressamente menzionato in ogni atto della procedura di affidamento. Lo schema di contratto deve contenere i riferimenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L n. 136/2010.

L'apertura delle buste, sia quella contenente la documentazione amministrativa che quella contenente l'offerta economica, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, deve avvenire collegialmente, in presenza di n. 2 dipendenti.

L'offerta economica e l'offerta tecnica debbono essere siglate da tutti i membri della commissione, al momento della loro apertura, e prima ancora di essere analizzate o valutate.

La fase di aggiudicazione (con eccezione dei casi in cui la commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali) è sempre in seduta pubblica. Conseguenzialmente, del luogo, della data e dell'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, deve essere data notizia agli operatori economici invitati e ad ogni altro contro interessato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Per le procedure aperte e ristrette, la determinazione di aggiudicazione definitiva, deve dare atto dell'avvenuta pubblicazione della procedura medesima.

Nell'atto che chiude il procedimento di aggiudicazione si deve dare atto dell'avvenuta verifica in fase di controlli. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per eventuali controlli.

Elaborazione dei bandi. Ripercorrendo il normale andamento della procedura di gara, la stessa elaborazione dei bandi di gara può essere il frutto di patti corruttivi: individuare alcuni requisiti piuttosto che altri può aprire o chiudere la partecipazione alle gare a determinate imprese.

È il caso dei cd. bandi-fotografia, ovvero dei bandi "ritagliati" sulle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, con la previsione di requisiti talmente stringenti da definire ex ante la platea dei potenziali concorrenti. Dietro l'elaborazione di una lex specialis siffatta può ben celarsi un accordo occulto tra l'amministrazione appaltante e l'imprenditore interessato all'esecuzione della commessa pubblica, finalizzato alla relativa aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Indici sintomatici della presenza di bandi "pilotati" possono ravvisarsi nella previsione della loro scadenza in un periodo estivo o festivo, ovvero nella

fissazione di termini eccessivamente ravvicinati, o di requisiti di dettaglio estremo (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione).

Nei bandi di gara deve essere richiesto solo ciò che è strettamente necessario a garantire l'adeguata ed ottimale realizzazione della prestazione, sia in termini finanziari che tecnici.

Per la procedura negoziata, il legislatore non ha atteso alla tipizzazione di un procedimento amministrativo, finendo, così, per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati. Ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'amministrazione che il fenomeno corruttivo può introdursi (cfr. Rapporto della commissione per lo studio e la elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione).

Principio di rotazione da applicare nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici: quando un operatore economico viene invitato ad una procedura, il medesimo soggetto non può più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva.

Nella determinazione a contrarre si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione, così come innanzi declinato.

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

- Già nella fase della programmazione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi occorrerà una circostanziata motivazione in relazione alla natura, alla quantità ed alla tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Durata della misura PERMANENTE.
- Nell'ambito della progettazione della gara dovranno essere previste apposite procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Durata della misura PERMANENTE.
- Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento ovvero della tipologia contrattuale. Durata della misura PERMANENTE.
- Predeterminazione nella determina a contrattare dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare. Durata della misura PERMANENTE.
- Verifica del rispetto del principio della rotazione degli operatori presenti negli elenchi della stazione appaltante in sede di controlli semestrali sull'attuazione del PTCP.

- Sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Durata della misura PERMANENTE;
- Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) se professionisti di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni; d) di non trovarsi in conflitto di interessi con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante; e) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 cpc: Durata della misura PERMANENTE.
- Segnalazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida. Durata della misura PERMANENTE.
- Formalizzazione da parte dei funzionari che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi/ e/o parentela con i componenti dei relativi organi societari e amministrativi, con riferimento agli ultimi 5 anni.
- In tema di esecuzione dei contratti occorrerà predisporre check list per la verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza annuale e da trasmettersi al RPC e per la verifica della applicazione delle penali previste. Durata della misura PERMANENTE.
- Pubblicazione sul sito istituzionale degli eventuali accordi bonari e delle transazioni. Durata della misura PERMANENTE.
- Pubblicazione delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori. La misura verrà implementata a partire nel corso del triennio.
- Nella determinazione a contrarre, si deve dare atto che è stato rispettato il principio di rotazione. Durata della misura PERMANENTE
- Ricorso a Consip e al MEPA o a START: Durata della misura PERMANENTE
- Costituzione degli albi dei fornitori quale strumento per assicurare il rispetto del principio della rotazione dei contraenti. Durata della misura PERMANENTE
- Distinzione tra responsabile del procedimento e firmatario dell'atto finale. Durata della misura PERMANENTE.
- Rispetto delle previsioni del codice di comportamento e dell'art. 53 comma 16 ter del dlgs 165/2001 da parte di tutti gli appaltatori di lavori, servizi e forniture. Durata della misura: PERMANENTE.
- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Durata della misura: PERMANENTE.
- Anche nel caso di attività realizzate in partnership pubblico-privato, sulla base di specifiche convenzioni, occorre il rispetto delle procedure di evidenza pubblica con la previa individuazione di criteri oggettivi garantendo manifestazioni di pubblico interesse e commissioni indipendenti. Durata della misura: PERMANENTE.
- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale. Durata della misura: PERMANENTE.

- Distinzione tra collaudatore e soggetto firmatario del provvedimento. Durata della misura: PERMANENTE.
- L'Amministrazione provvederà ad implementare i patti di integrità ed i protocolli di legalità con tutti i propri contraenti.

AREA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

TEMPI PROCEDIMENTALI E DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Le disposizioni ad oggi vigenti in tema di astensione in caso di conflitto di interessi e monitoraggio dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti esterni mirano a valorizzare la finalità della prevenzione dei fenomeni corruttivi e/o di illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione "amministrativa" di soggetti in conflitto anche potenziali di interessi.

Pertanto il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La L.190/2012 stabilisce la necessità, tramite il Piano anticorruzione, di monitorare i rapporti tra l'Ente ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In tale ambito diventa di fondamentale importanza il presidio ed il monitoraggio dei tempi procedurali e la nomina di un "sostituto" che dovrà porre in essere le attività necessarie qualora il soggetto competente all'adozione dell'atto non provveda nei termini prestabiliti dall'ordinamento.

Difatti una volta nominato il responsabile munito del potere sostitutivo, lo stesso sarà tenuto entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di vertice dell'Ente, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali è stata attivata la sostituzione.

Difatti la stessa legge 190/2012 in merito alla tempistica procedimentale considera l'inerzia dell'amministrazione come sintomo di corruzione e/o illegalità diffusa, imponendo a tal fine che ogni amministrazione pubblica rafforzi i propri obblighi in ambito di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali per la conclusione dei procedimenti, eliminando tempestivamente le anomalie riscontrate, nella consapevolezza che il ritardo del provvedimento amministrativo è anche potenziale causa di danno erariale.

In base alle disposizioni del dlgs.33/2013 le PA sono tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

- Mappatura dei procedimenti amministrativi e dei processi gestiti dall'Ente. Durata della misura: PERMANENTE
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale. Durata della misura: PERMANENTE
- Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e/o del responsabile dell'atto circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla L.190/2012. Durata della misura: PERMANENTE;
- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione del meccanismo della sostituzione al fine di concludere il procedimento nei tempi previsti in caso di ritardo non giustificato e monitoraggio secondo quanto previsto dal PTPC. Durata della misura: PERMANENTE

- Sempre al fine di garantire piena attuazione della misura preventiva in oggetto, per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
- Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo, valuta se la condotta del soggetto inadempiente integra i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare, secondo le specifiche disposizioni ordinamentali. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, o quello superiore di cui al comma 7 della L. n. 241/1990, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis della richiamata legge perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito del controllo di regolarità in via successiva. Durata della misura: PERMANENTE.
- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice. La misura prevede, in applicazione del dlgs 39/2013, che i soggetti considerati dalla normativa rendano una specifica dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico e la successiva pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente delle relative attestazioni. Sarà onere degli uffici competenti provvedere a riscontrare direttamente quanto dichiarato dall'interessato con specifici controlli a campione presso i soggetti e/o gli enti competenti. Durata della misura: PERMANENTE.

AREA DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI ED ALTRE AREE A RISCHIO DI NATURA GENERALE

Altro ambito di rischio considerato è il sistema della concessione di contributi e/o sovvenzioni o comunque di vantaggi patrimonialmente rilevanti a soggetti pubblici/privati o comunque riconducibili ad una conduzione dei controlli ai fini del rispetto della normativa vigente. In tale ambito il comportamento che può determinare l'illecito è costituito dalla alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria e dalla illegittima erogazione dei benefici o comunque un ampliamento dei diritti riconducibili alla sfera giuridica del richiedente, anche a causa della insussistenza di criteri oggettivi, determinando, pertanto, una irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Si evidenzia che il comportamento che può essere causa di illegittimità deriva anche dal fatto che le relative commissioni di "valutazione" sono nella maggior parte dei casi costituite dagli stessi soggetti. In tale ambito il rischio corruttivo/illegittimità e/o illegalità dell'azione amministrativa è considerato Alto.

MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO:

- Predeterminazione di criteri oggettivi e trasparenti per la concessione dei contributi, delle sovvenzioni e di tutti i vantaggi a qualsiasi titolo, ivi inclusa la gestione del territorio e del patrimonio dell'Ente. Durata della misura: PERMANENTE
- Predisposizione di moduli per la presentazione di istanze. Durata della misura: PERMANENTE.
- Monitoraggio del contenzioso pregresso al fine di indagare le procedure relative e gli eventuali costi alla luce dei valori di mercato. Durata della misura: PERMANENTE

II – AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	SETTORE/AREA
1	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	VEDISCHEDE	Varianti e modifiche puntuali al P.R.G.C.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti. Mancato rispetto ordine cronologico richieste	1) Verifiche degli Enti interessati dal procedimento 2) Applicazione della normativa. 3) trasparenza e coinvolgimento enti interessati e popolazione	Adeguate motivazione in relazione a ciascuna pratica da cui emerge il prevalente interesse pubblico. Obbligo di acquisire l'indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate avvenuti nell'ultimo quinquennio, nonché eventuali trascrizioni su preliminari di acquisto Rafforzare l'area della trasparenza Pubblicazione della Dichiarazione di	Area Assetto del territorio
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa	1) Applicazione della normativa	Insussistenza di rapporti personali, e/o negoziali e/o di interesse economico tra i dipendenti interessati al procedimento e i tecnici esterni	Area Assetto del territorio
			Assegnazione aree P.E.E.P.	Violazione delle norme e delle procedure di assegnazione, al fine di favorire determinati soggetti.		Rafforzare l'area della trasparenza Pubblicazione della Dichiarazione di Insussistenza di rapporti personali, e/o negoziali e/o di interesse economico tra i dipendenti interessati al procedimento	Area Assetto del territorio

			Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	Controllo reg. amministrativa	Collaborazione con il responsabile del patrimonio nella fase istruttoria della pratica; Collaudo effettuato dal responsabile del patrimonio Definizione di criteri univoci nelle determinazione dei valori (es. prezzi Regione) Rafforzare l'area della trasparenza	Area Assetto del territorio
			Esecuzione delle opere di urbanizzazione	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione		Verifiche dei lavori secondo il cronoprogramma della Convenzione Prevedere in convenzione misure sanzionatorie in caso di mancata realizzazione delle opere Rafforzare l'area della trasparenza	Area Assetto del territorio

AREA DI RISCHIO : gestione delle entrate, accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali

PROCESSO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	Misure in essere e da implementare	SETTORE/AREA
OMESSO PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI (IUC E ALTRI TRIBUTI)	ESTRAZIONE	ALTERARE I PARAMETRI DI CONTROLLO PER OMETTERE DEI CONTRIBUENTI E/O CONSENTIRE VANTAGGI INDEBITI ANCHE NELLE RATEIZZAZIONI	estrazione da banca dati automatica e non manuale	AREA FINANZIARIA
	PARAMETRARE		parametri automatici e non manuali	
	INDIVIDUAZIONE CONTRIBUENTI		visualizzazione del file estratto da parte di più addetti/ verificare possibilità di rotazione addetti	
	AVVISO DI ACCERTAMENTO		atto vincolato che prescinde dal destinatario	
	RATEIZZAZIONI		riconoscere rateizzazioni dei tributi solo nei modi e nei casi previsti per legge e regolamento Monitoraggio secondo quanto previsto dal PTCP	
AGEVOLAZIONI, ESENZIONI, SGRAVI	VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E REGOLAMENTO	INDEBITO RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI E/O INDEBITO ACCOGLIMENTO DI ISTANZE DI SGRAVIO	Istituzione del Registro dei Provvedimenti di concessione di agevolazione/riduzione/esenzione/sgravi	AREA FINANZIARIA